

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 540/2001 della Commissione del 20 marzo 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 8
- Regolamento (CE) n. 541/2001 della Commissione, del 20 marzo 2001, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare ..... 10
- Regolamento (CE) n. 542/2001 della Commissione, del 20 marzo 2001, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare ..... 14
- Regolamento (CE) n. 543/2001 della Commissione, del 20 marzo 2001, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare ..... 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 544/2001 della Commissione, del 20 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio relativamente ad un aiuto finanziario supplementare a favore dei fondi d'esercizio** ..... 20
- ★ **Regolamento (CE) n. 545/2001 della Commissione, del 20 marzo 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato** ..... 21
- ★ **Regolamento (CE) n. 546/2001 della Commissione, del 20 marzo 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 180/2001 che deroga alle modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto concerne il ritiro di seminativi a seguito di avverse condizioni climatiche in alcune regioni della Comunità** ..... 22
- Regolamento (CE) n. 547/2001 della Commissione, del 20 marzo 2001, che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ..... 23

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 548/2001 della Commissione, del 20 marzo 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame .....	24
Regolamento (CE) n. 549/2001 della Commissione, del 20 marzo 2001, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 .....	26
Regolamento (CE) n. 550/2001 della Commissione, del 20 marzo 2001, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto .....	28
<hr/>	
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
<b>Consiglio</b>	
2001/216/CE:	
* <b>Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2001, che modifica il regolamento interno del Consiglio</b> .....	30
<b>Commissione</b>	
2001/217/CECA:	
* <b>Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2000, che autorizza la concessione da parte del Regno Unito di aiuti all'industria carboniera nel periodo compreso tra il 17 aprile e il 31 dicembre 2000 <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 4056]</b> .....	31
2001/218/CE:	
* <b>Decisione della Commissione, del 12 marzo 2001, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Buhner) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo [notificata con il numero C(2001) 692]</b> .....	34
2001/219/CE:	
* <b>Decisione della Commissione, del 12 marzo 2001, relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere originario del Canada, della Cina, del Giappone e degli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(2001) 694]</b> .....	39

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 539/2001 DEL CONSIGLIO  
del 15 marzo 2001**

**che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i),

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 62, paragrafo 2, lettera b) del trattato, il Consiglio adotta le regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi e, in questo ambito, forma l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. L'articolo 61 annovera la formazione di questi elenchi fra le misure di accompagnamento direttamente collegate alla libera circolazione delle persone in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (2) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, in seguito denominato: «protocollo Schengen». Esso non pregiudica gli obblighi degli Stati membri derivanti da tale acquis, quale definito nell'allegato A della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis <sup>(3)</sup>.
- (3) Il presente regolamento intende sviluppare ulteriormente le disposizioni per le quali il protocollo Schengen ha autorizzato una cooperazione rafforzata e rientra nel

settore di cui all'articolo 1, punto B della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(4)</sup>.

- (4) In applicazione dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda e il Regno Unito non partecipano all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano né all'Irlanda né al Regno Unito.
- (5) Nel compilare gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti, occorre procedere ponderando, caso per caso, i vari criteri attinenti in particolare all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, alle relazioni esterne dell'Unione europea con i paesi terzi, pur tenendo conto anche delle implicazioni di coerenza regionale e di reciprocità. Occorre prevedere un meccanismo comunitario che consenta di attuare tale principio di reciprocità nel caso in cui uno dei paesi terzi figuranti nell'allegato II del presente regolamento decidesse di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di uno o più Stati membri.
- (6) Poiché la libera circolazione per i cittadini dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia è prevista nell'ambito dell'accordo sullo spazio economico europeo, questi paesi non figurano nell'elenco di cui all'allegato II del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 66.

<sup>(2)</sup> Parere del 5.7.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

- (7) Per gli apolidi e i rifugiati statuari, fatti salvi gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri, in particolare l'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati, concluso a Strasburgo il 20 aprile 1959, l'obbligo del visto o l'esenzione dall'obbligo del visto devono essere determinati in funzione del paese terzo nel quale queste persone risiedono e che ha rilasciato i loro documenti di viaggio. Tuttavia, data la diversità delle disposizioni nazionali applicabili agli apolidi e ai rifugiati statuari, gli Stati membri possono stabilire se queste categorie di persone sono soggette all'obbligo del visto qualora il paese terzo nel quale esse risiedono e che ha rilasciato i loro documenti di viaggio sia uno dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto.
- (8) In casi particolari che giustificano l'applicazione di un regime specifico in materia di visti, gli Stati membri possono esimere dall'obbligo del visto determinate categorie di persone, ovvero imporre loro questo obbligo in virtù del diritto internazionale pubblico o delle consuetudini vigenti.
- (9) Perché sia garantita la trasparenza del sistema e siano informate le persone interessate, ogni Stato membro deve comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate in forza del presente regolamento. Per gli stessi motivi, dette informazioni devono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- (10) Le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri o di rilascio dei visti lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.
- (11) In base al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, è necessario e opportuno, per garantire il corretto funzionamento del regime comune dei visti, ricorrere a un regolamento che determini gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.
- (12) Il presente regolamento prevede l'armonizzazione totale per i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Tuttavia, l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di talune paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II entrerà in vigore solo successivamente. A tal fine, il Consiglio prenderà una decisione per ciascuno di detti paesi sulla base di relazioni elaborate dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I devono essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.
2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, i cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II sono esentati dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a tre mesi.
3. Ai cittadini di nuovi paesi terzi già cittadini di paesi che figuravano negli elenchi degli allegati I e II si applicano rispettivamente i paragrafi 1 e 2 finché il Consiglio non decida altrimenti secondo la procedura prevista dalla pertinente disposizione del trattato.
4. L'istituzione, da parte di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato II, dell'obbligo del visto per i cittadini di uno Stato membro comporta l'applicazione delle seguenti disposizioni, fatte salve le disposizioni di un accordo di esenzione dall'obbligo del visto concluso dalla Comunità con tale paese terzo:
  - a) lo Stato membro può notificare per iscritto alla Commissione e al Consiglio l'istituzione dell'obbligo del visto da parte del paese terzo;
  - b) nel caso di tale notifica l'obbligo degli Stati membri di imporre ai cittadini del paese terzo in questione l'obbligo del visto è introdotto a titolo provvisorio 30 giorni dopo detta notifica, a meno che il Consiglio, deliberando in via preliminare e a maggioranza qualificata, non decida diversamente;
  - c) l'introduzione provvisoria dell'obbligo del visto è pubblicata dal Consiglio nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* prima che abbia efficacia;
  - d) la Commissione esamina qualsiasi richiesta formulata dal Consiglio o da uno Stato membro affinché essa sottoponga al Consiglio una proposta di modifica degli allegati del presente regolamento in modo da includere il paese terzo interessato nell'allegato I e da sopprimerlo dall'allegato II;
  - e) allorché il paese terzo abroga — prima dell'adozione da parte del Consiglio di una tale modifica degli allegati del presente regolamento — la decisione d'istituzione dell'obbligo del visto, lo Stato membro interessato notifica immediatamente per iscritto alla Commissione e al Consiglio detta abrogazione;
  - f) tale notifica è pubblicata dal Consiglio nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. L'introduzione provvisoria dell'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato è abrogata entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.

#### Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, per «visto» si intende ogni autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro, necessaria ai fini:

- dell'ingresso per un soggiorno previsto in tale Stato membro o in vari Stati membri per un periodo la cui durata globale non sia superiore a tre mesi,
- dell'ingresso per il transito nel territorio di tale Stato membro o di vari Stati membri, escluso il transito aeroportuale.

#### Articolo 3

Fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati, concluso a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari e gli apolidi:

- sono soggetti all'obbligo del visto, se il paese terzo in cui essi risiedono e che ha rilasciato loro il documento di viaggio è uno dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato I,
- possono tuttavia essere esentati dall'obbligo del visto se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato loro il documento di viaggio è uno dei paesi che figurano nell'elenco dell'allegato II.

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'obbligo del visto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o all'esenzione da tale obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per le seguenti categorie di persone:

- a) titolari di passaporti diplomatici, di servizio o di altri passaporti ufficiali;
- b) equipaggi civili di aerei e navi;
- c) equipaggi e accompagnatori nei voli di soccorso e salvataggio e altri soccorritori in caso di catastrofi o incidenti;
- d) equipaggi civili di navi che operano su vie fluviali internazionali;
- e) titolari di lasciapassare rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai loro funzionari.

2. Gli Stati membri possono esimere dall'obbligo del visto gli allievi di istituti scolastici cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I e residenti in un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato II, i quali partecipino in gruppo a una gita scolastica accompagnati da un insegnante dell'istituto.

3. Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'esenzione dall'obbligo del visto di cui all'articolo 1, paragrafo 2 per le persone che esercitano un'attività remunerata durante il loro soggiorno.

#### Articolo 5

1. Entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate a norma dell'articolo 3, secondo trattino e dell'articolo 4. Le modifiche successive di tali misure vengono comunicate entro cinque giorni lavorativi.

2. La Commissione pubblica, a titolo informativo, le comunicazioni di cui al paragrafo 1 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 6

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.

#### Articolo 7

1. Il regolamento (CE) n. 574/1999 del Consiglio <sup>(1)</sup> è sostituito dal presente regolamento.

2. Le versioni definitive dell'Istruzione consolare comune (ICC) e del manuale comune (MC), di cui alla decisione del Comitato esecutivo di Schengen del 28 aprile 1999 (SCH/Com-ex(99)13), sono modificate come segue:

1) la denominazione dell'allegato 1, parte I, dell'ICC, nonché dell'allegato 5, parte I, del MC è sostituita da testo seguente:  
«Elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto da parte degli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001;»

2) l'elenco di cui all'allegato 1, parte I dell'ICC, nonché all'allegato 5, parte I del MC è sostituito dall'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento;

3) la denominazione dell'allegato 1, parte II dell'ICC, nonché dell'allegato 5, parte II del MC è sostituito dal testo seguente:

«Elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo di visto da parte degli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001;»

4) l'elenco di cui all'allegato 1, parte II dell'ICC, nonché all'allegato 5, parte II del MC è sostituito dall'elenco di cui all'allegato II del presente regolamento;

5) la parte III dell'allegato 1 dell'ICC e la parte III dell'allegato 5 del MC sono abrogate.

3. Le decisioni del Comitato esecutivo di Schengen del 15 dicembre 1997 (SCH/Com-ex(97)32) e del 16 dicembre 1998 (SCH/Com-ex(98)53, REV 2) sono abrogate.

#### Articolo 8

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Tuttavia, la messa in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, per i cittadini del paese figurante nell'allegato II contraddistinto da un asterisco verrà decisa in seguito dal Consiglio, che delibera a norma dell'articolo 67, paragrafo 3, del trattato, in base alla relazione di cui è fatta menzione nel secondo comma.

A tal fine la Commissione chiederà al paese interessato di precisare gli impegni che è disposto a sottoscrivere in materia di immigrazione clandestina e di soggiorno illegale, compreso il rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente provenienti da tale paese ed essa ne riferirà poi al Consiglio. La Commissione presenterà al Consiglio entro il 30 giugno 2001, una prima relazione corredata di qualsivoglia raccomandazione utile.

<sup>(1)</sup> GU L 72 del 18.3.1999, pag. 2.

In attesa dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto relativo alla decisione summenzionata, l'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, si applica ai cittadini di tale paese. Gli articoli da 2 a 6 del presente regolamento sono pienamente applicabili.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M-I. KLINGVALL

---

## ALLEGATO I

## Elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1

## 1. STATI

Afghanistan	Gambia
Albania	Georgia
Algeria	Ghana
Angola	Giamaica
Antigua e Barbuda	Gibuti
Arabia Saudita	Giordania
Armenia	Grenada
Azerbaigian	Guinea
Bahama	Guinea Bissau
Bahreïn	Guinea equatoriale
Bangladesh	Guyana
Barbados	Haiti
Bielorussia	India
Belize	Indonesia
Benin	Iran
Bhutan	Iraq
Birmania/Myanmar	Kazakistan
Bosnia-Erzegovina	Kenya
Botswana	Kirghizistan
Burkina Faso	Kiribati
Burundi	Kuwait
Cambogia	Laos
Camerun	Lesotho
Capo Verde	Libano
Ciad	Liberia
Cina	Libia
Colombia	Madagascar
Comore	Malawi
Congo	Maldive
Corea del Nord	Mali
Costa d'Avorio	Marianne settentrionali
Cuba	Marocco
Dominica	Marshall (isole)
Egitto	Mauritania
Emirati arabi uniti	Mauritius
Eritrea	Micronesia
Etiopia	Moldova
ex Repubblica iugoslava di Macedonia	Mongolia
Figi	Mozambico
Filippine	Namibia
Gabon	Nauru

---

Nepal	Siria
Niger	Somalia
Nigeria	Sri Lanka
Oman	Sudafrica
Pakistan	Sudan
Palau	Suriname
Papua Nuova Guinea	Swaziland
Perù	Tagikistan
Qatar	Tanzania
Repubblica centrafricana	Thailandia
Repubblica democratica del Congo	Togo
Repubblica dominicana	Tonga
Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro)	Trinidad e Tobago
Ruanda	Tunisia
Russia	Turchia
Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis	Turkmenistan
Saint Lucia	Tuvalu
Saint Vincent e Grenadine	Ucraina
Salomone, Isole	Uganda
Samoa	Uzbekistan
São Tomé e Príncipe	Vanuatu
Seicelle	Vietnam
Senegal	Yemen
Sierra Leone	Zambia
	Zimbabwe

2. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO

Autorità palestinese  
Taiwan  
Timor orientale

---



## ALLEGATO II

## Elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2

## 1. STATI

Andorra	Malesia
Argentina	Malta
Australia	Messico
Bolivia	Monaco
Brasile	Nicaragua
Brunei	Nuova Zelanda
Bulgaria	Panama
Canada	Paraguay
Cile	Polonia
Cipro	Repubblica ceca
Corea del Sud	Romania (*)
Costa Rica	San Marino
Croazia	Santa Sede
Ecuador	Singapore
El Salvador	Slovacchia
Estonia	Slovenia
Giappone	Stati Uniti
Guatemala	Svizzera
Honduras	Ungheria
Israele	Uruguay
Lettonia	Venezuela
Lituania	

## 2. REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

RAS di Hong Kong <sup>(1)</sup>RAS di Macao <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Hong Kong Special Administrative Region».

<sup>(2)</sup> L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Região Administrativa Especial de Macau».

---

<sup>(\*)</sup> Cfr. articolo 8, paragrafo 2.

**REGOLAMENTO (CE) N. 540/2001 DELLA COMMISSIONE****del 20 marzo 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 marzo 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	104,8	
	204	50,4	
	212	117,6	
	999	90,9	
0707 00 05	052	148,6	
	999	148,6	
0709 10 00	220	255,0	
	999	255,0	
0709 90 70	052	126,3	
	204	140,4	
	999	133,3	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	72,6	
	204	48,4	
	212	55,7	
	220	58,8	
	624	63,6	
	999	59,8	
0805 30 10	600	60,6	
	999	60,6	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	91,2	
	388	90,7	
	400	84,1	
	404	77,8	
	508	91,7	
	512	84,2	
	528	91,5	
	720	106,2	
	728	105,3	
	999	91,4	
	0808 20 50	388	70,5
		512	75,3
528		75,1	
999		73,6	

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 541/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 marzo 2001**  
**relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per

l'aiuto alimentare comunitario <sup>(2)</sup>. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

## ALLEGATO

## LOTTO A

1. **Azione n.:** 46/00
2. **Beneficiario** <sup>(2)</sup>: Eritrea
3. **Rappresentante del beneficiario:** Eritrean Relief and Refugees Commission, Asmara, Eritrea. Mr Ibrahim Said, Director-General of Relief and Logistics; tel. (291-1) 18 22 22; fax 18 29 70
4. **Paese di destinazione:** Eritrea
5. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 15 000
7. **Numero dei lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.1]
9. **Condizionamento** <sup>(7)</sup>: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.3]
10. **Etichettatura o marcatura** <sup>(6)</sup>: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
  - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** <sup>(8)</sup>: reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** Warehouse of Eritrean Relief and Refugees Commission, Asmara
  - porto o magazzino di transito: Massawa
  - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
  - 1° termine: 3.6.2001
  - 2° termine: 17.6.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
  - 1° termine: 23.4-6.5.2001
  - 2° termine: 7-20.5.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
  - 1° termine: 4.4.2001
  - 2° termine: 18.4.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** <sup>(1)</sup>: Bureau de l'aide alimentaire, attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** <sup>(4)</sup>: restituzione applicabile il 15.3.2001, fissata dal regolamento (CE) n. 380/2001 della Commissione (GU L 55 del 24.2.2001, pag. 57)

## LOTTO B

1. **Azione n.:** 52/00
2. **Beneficiario** <sup>(2)</sup>: EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 767; fax 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Eritrea
5. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 7 950
7. **Numero dei lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A. 1]
9. **Condizionamento** <sup>(7)</sup>: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.3]
10. **Etichettatura o marcatura** <sup>(6)</sup>: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]  
— Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese  
— Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** <sup>(8)</sup>: reso porto di sbarco — franco banchina
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** Massawa
16. **Luogo di destinazione:**  
— porto o magazzino di transito: —  
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**  
— 1° termine: 27.5.2001  
— 2° termine: 10.6.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**  
— 1° termine: 23.4-6.5.2001  
— 2° termine: 7-20.5.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**  
— 1° termine: 4.4.2001  
— 2° termine: 18.4.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** <sup>(1)</sup>: Bureau de l'aide alimentaire, attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** <sup>(4)</sup>: restituzione applicabile il 15.3.2001, fissata dal regolamento (CE) n. 380/2001 della Commissione (GU L 55 del 24.2.2001, pag. 57)

## Note

- (<sup>1</sup>) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (<sup>2</sup>) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (<sup>4</sup>) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (<sup>5</sup>) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
- certificato fitosanitario.
- (<sup>6</sup>) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (<sup>7</sup>) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (<sup>8</sup>) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 542/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 marzo 2001**  
**relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario <sup>(2)</sup>. È necessario precisare

in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.



## ALLEGATO

## LOTTI A, B, C, D, E

1. **Azioni n.:** 47/00 (A); 48/00 (B); 49/00 (C); 50/00 (D); 51/00 (E)
2. **Beneficiario** <sup>(2)</sup>: UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman - Jordan; telex 21170 UNRWA JO; tel. (962-6) 586 41 26; telefax 586 41 27
3. **Rappresentante del beneficiario:** UNRWA Field Supply and Transport Officer  
A + E: PO Box 19149, Jerusalem, Israele [tel. (972-2) 589 05 55; telex 26194 UNRWA IL; telefax 581 65 64]  
B: PO Box 947, Beirut, Libano [tel. (961-1) 840 461-7; telefax 603 683]  
C: PO Box 4313, Damascus, Siria [tel. (963-11) 613 30 35; telex 412006 UNRWA SY; telefax 613 30 47]  
D: PO Box 484, Amman, Giordania [tel. (962-6) 474 19 14/477 22 26; telex 23402 UNRWAJFO JO; telefax 474 63 61]
4. **Paese di destinazione:** A, E: Israele (A: Gaza; E: West Bank); B: Libano; C: Siria; D: Giordania
5. **Prodotto da mobilitare:** olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 939,6
7. **Numero dei lotti:** 5 (A: 425,6 tonnellate; B: 167,2 tonnellate; C: 121,6 tonnellate; D: 121,6 tonnellate; E: 103,6 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D2]
9. **Condizionamento** <sup>(7)</sup>: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.7 A e B.3]
10. **Etichettatura o marcatura** <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]  
— Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese  
— Diciture complementari: «NOT FOR SALE»  
lotto D: «Expiry date ...» (data di fabbricazione + 2 anni)
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto** <sup>(8)</sup>: A, C, E: reso porto di sbarco — «FAS landed» terminale per contenitori  
B, D: reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** A, E: Ashdod; C: Lattakia
16. **Luogo di destinazione:** UNRWA warehouse in Beirut (B) and Amman (D)  
— porto o magazzino di transito: —  
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**  
— 1° termine: A, B, C, E: 27.5.2001; D: 3.6.2001  
— 2° termine: A, B, C, E: 10.6.2001; D: 17.6.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**  
— 1° termine: 30.4-13.5.2001  
— 2° termine: 14-27.5.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**  
— 1° termine: 4.4.2001  
— 2° termine: 18.4.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** <sup>(1)</sup>: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

## Note

- (<sup>1</sup>) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (<sup>2</sup>) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (<sup>4</sup>) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:  
— certificato sanitario (+ «data di produzione: ...»).
- (<sup>5</sup>) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto III.A.3.c è sostituito dal seguente: «la dicitura “Comunità europea”».
- (<sup>6</sup>) La marcatura deve essere realizzata sulla superficie laterale dei barili (dimensione minima della bandiera europea: 150 × 225 mm).
- (<sup>7</sup>) Da spedire in containers di 20 piedi. Lotti A, C ed E: le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea franco porto di sbarco, terminale per container e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei container nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali e religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei containers al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico né le devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i containers.
- Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei containers verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per containers.
- Ashdod: la fornitura deve essere stivata in containers di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette.
- (<sup>8</sup>) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].
- (<sup>9</sup>) Lotto C: il certificato sanitario e il certificato di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 543/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 marzo 2001**  
**relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato zucchero ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per

l'aiuto alimentare comunitario <sup>(2)</sup>. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

## ALLEGATO

## LOTTI A, B, C, D, E

1. **Azioni n.:** 54/00 (A); 55/00 (B); 56/00 (C); 57/00 (D); 58/00 (E)
2. **Beneficiario** <sup>(2)</sup>: UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman - Jordan; telex: 21170 UNRWA JO; tel. (962-6) 586 41 26; fax 586 41 27
3. **Rappresentante del beneficiario:** UNRWA Field Supply and Transport Officer  
A + E: PO Box 19149, Jerusalem, Israele [tel. (972-2) 589 05 55; telex 26194 UNRWA IL; fax 581 65 64]  
B: PO Box 947, Beirut, Libano [tel. (961-1) 840 461-7; fax 603 683]  
C: PO Box 4313, Damascus, Siria [tel. (963-11) 613 30 35; telex 412006 UNRWA SY; fax 613 30 47]  
D: PO Box 484, Amman, Giordania [tel. (962-6) 474 19 14/477 22 26; telex 23402 UNRWAJFO JO; fax 474 63 61]
4. **Paese di destinazione:** A, E: Israele (A: Gaza; E: West Bank); B: Libano; C: Siria; D: Giordania
5. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco (zucchero «A» o «B»)
6. **Quantitativo totale (t nette):** 1 900
7. **Numero dei lotti:** 5 (A: 500 tonnellate; B: 340 tonnellate; C: 280 tonnellate; D: 480 tonnellate; E: 300 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** <sup>(3)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(9)</sup>: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [C.1]
9. **Condizionamento** <sup>(7)</sup>: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [11.2 A 1.b, 2.b e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** <sup>(6)</sup>: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [V.A.3]  
— Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese  
— Diciture complementari: «NOT FOR SALE»
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** <sup>(8)</sup> <sup>(10)</sup>: A, C, E: reso porto di sbarco — terminale per contenitori  
B, D: reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** A, E: Ashdod; C: Lattakia
16. **Luogo di destinazione:** UNRWA warehouse in Beirut (B) and Amman (D)  
— porto o magazzino di transito: —  
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**  
— 1° termine: A, B, C, E: 20.5.2001; D: 27.5.2001  
— 2° termine: A, B, C, E: 3.6.2001; D: 10.6.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**  
— 1° termine: 23.4-6.5.2001  
— 2° termine: 7-20.5.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**  
— 1° termine: 4.4.2001  
— 2° termine: 18.4.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** <sup>(1)</sup>: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. M. T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** <sup>(4)</sup>: restituzione applicabile il 15.3.2001, fissata dal regolamento (CE) n. 499/2001 della Commissione (GU L 73 del 15.3.2001, pag. 6)

## Note

- (<sup>1</sup>) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (<sup>2</sup>) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (<sup>4</sup>) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (<sup>5</sup>) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:  
— certificato sanitario (+ «data di produzione ...»).
- (<sup>6</sup>) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (<sup>7</sup>) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (<sup>8</sup>) Da spedire in contenitori di 20 piedi. Lotti A, C ed E: le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea franco porto di sbarco, terminale per container e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei containers nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali o religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei containers al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico né devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i containers.
- Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei containers verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per containers.
- Ashdod: la fornitura deve essere stivata in containers di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette.
- (<sup>9</sup>) Lotto C: il certificato sanitario e il certificato di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate.
- (<sup>10</sup>) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 544/2001 DELLA COMMISSIONE****del 20 marzo 2001****recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio relativamente ad un aiuto finanziario supplementare a favore dei fondi d'esercizio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 48, considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96, gli Stati membri possono essere autorizzati a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale aggiuntivo al fondo d'esercizio. Gli Stati membri possono chiedere alla Comunità il parziale rimborso di questo aiuto supplementare.
- (2) Le modalità di finanziamento del suddetto aiuto, stabilite all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 2200/96, sono state modificate, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000, dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti <sup>(3)</sup>. Detto aiuto deve essere considerato, in futuro, come un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(4)</sup>.
- (3) In tali circostanze, occorre adottare disposizioni applicative volte ad adeguare le modalità di finanziamento alla nuova situazione. In particolare, le disposizioni in parola

devono fissare l'importo dell'aiuto comunitario ad un livello paragonabile a quello precedentemente corrisposto tramite il quadro comunitario di sostegno.

- (4) Poiché le disposizioni dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono applicate dal 1° gennaio 2000, è opportuno applicare le disposizioni del presente regolamento agli aiuti erogati per periodi di un anno decorrenti dalla stessa data.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le spese di cui all'articolo 15, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96 sono finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, in ragione del 50 % dell'aiuto finanziario concesso alle organizzazioni di produttori.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica agli aiuti versati per periodi di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(4)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

**REGOLAMENTO (CE) N. 545/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 marzo 2001**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 33,

1. Il testo dell'articolo 46, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000 è sostituito dal seguente testo:

«Per i produttori che consegnano il loro vino o i loro sottoprodotti per attività sperimentali controllate dagli Stati membri, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 46 e 47 e l'aiuto da versare alla persona autorizzata a realizzare la sperimentazione è di 0,277 EUR/% vol/hl.»

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2786/2000 <sup>(4)</sup>, disciplina alcune modalità d'applicazione relative alla consegna dei sottoprodotti della vinificazione per attività sperimentali. Tali modalità non sono sufficientemente chiare e occorre pertanto modificarne la formulazione.

2. Il testo dell'articolo 64, paragrafo 3, primo comma, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1623/2000 è sostituito dal seguente testo:

«— per un periodo minimo di sei mesi e per un periodo massimo di dodici mesi nel periodo compreso tra il 1° dicembre della campagna in corso e il 30 novembre della campagna successiva.

Tuttavia, per la campagna vitivinicola 2000/2001 l'aiuto secondario può essere versato per le domande di aiuto effettuate nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2000 e il 30 maggio 2001 e per un periodo minimo di sei mesi e un periodo massimo di dodici mesi.»

(2) L'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000 disciplina alcune modalità d'applicazione dell'aiuto al magazzinaggio per gli alcoli ottenuti dalla distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Tali modalità non sono sufficientemente chiare e occorre pertanto modificarne la formulazione.

*Articolo 2*

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

<sup>(4)</sup> GU L 323 del 20.12.2000, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CE) N. 546/2001 DELLA COMMISSIONE****del 20 marzo 2001****recante modifica del regolamento (CE) n. 180/2001 che deroga alle modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto concerne il ritiro di seminativi a seguito di avverse condizioni climatiche in alcune regioni della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1672/2000<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue:

- (1) L'ammissibilità al pagamento per superficie nell'ambito del regime generale previsto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 è subordinata all'obbligo di ritiro delle terre dalla produzione.
- (2) Le modalità di applicazione fissate dal regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2860/2000<sup>(4)</sup>, precisano che il periodo di messa a riposo deve iniziare non oltre il 15 gennaio e che nessuna produzione agricola è considerata sulle terre ritirate dalla produzione.
- (3) A seguito delle avverse condizioni meteorologiche, il regolamento (CE) n. 180/2001 della Commissione<sup>(5)</sup>, che deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999, autorizza i produttori ad effettuare la raccolta di alcune colture entro il 28 febbraio 2001 e per le patate e le barbabietole entro il 31 marzo 2001, senza che questo comporti il divieto di riconoscere le terre in questione come effet-

tivamente messe a riposo, purché il produttore dimostri che sono state rispettate le condizioni in vigore.

- (4) A seguito del persistere delle precipitazioni in talune regioni della Comunità, occorre estendere la deroga al 31 marzo a tutte le colture di cui la raccolta viene effettuata normalmente prima dell'inizio del mese di gennaio.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 180/2001, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— nel caso in cui la raccolta sia stata effettuata, essa è avvenuta entro il 31 marzo 2001.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 13.<sup>(3)</sup> GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.<sup>(4)</sup> GU L 332 del 28.12.2000, pag. 63.<sup>(5)</sup> GU L 27 del 30.1.2001, pag. 15.



**REGOLAMENTO (CE) N. 547/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 marzo 2001**

**che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000<sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento,

considerando quanto segue:

- (1) L'importo totale delle richieste di certificati di restituzione valide dal 1° aprile 2001 supera il massimo di cui

all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000.

- (2) Un coefficiente di riduzione calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 1520/2000 deve essere applicato agli importi richiesti nella forma di certificati di restituzione validi dal 1° aprile 2001 ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1520/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi dei certificati di restituzione validi dal 1° aprile 2001 sono sottoposti a un coefficiente di riduzione pari allo 0,22.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 548/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 marzo 2001**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga

conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 20 marzo 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0207 12 10 9900	V01	EUR/100 kg	20,00
0207 12 90 9190	V01	EUR/100 kg	20,00
0207 12 90 9990	V01	EUR/100 kg	20,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

**REGOLAMENTO (CE) N. 549/2001 DELLA COMMISSIONE****del 20 marzo 2001****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 296/2001 <sup>(7)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali

all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.
- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.<sup>(2)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.<sup>(3)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.<sup>(4)</sup> GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.<sup>(5)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.<sup>(6)</sup> GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.<sup>(7)</sup> GU L 43 del 14.2.2001, pag. 16.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 marzo 2001, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine <sup>(1)</sup>
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	295,7	1	01
0207 14 70	Altre parti di pollo, congelate	280,0	1	01

<sup>(1)</sup> Origine delle importazioni:  
01 Brasile.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 550/2001 DELLA COMMISSIONE**

**del 20 marzo 2001**

**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 <sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/1999 <sup>(5)</sup>. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli. Per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato

mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89.

(3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento.

(4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della nuova stima della produzione di cotone non sgranato aumentata almeno del 7,5 %. Il regolamento (CE) n. 2714/2000 della Commissione <sup>(6)</sup> ha fissato il livello della nuova stima della produzione per la campagna 2000/2001, nonché la relativa percentuale di maggiorazione. L'applicazione di questo metodo induce a stabilire ai livelli sotto indicati l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 32,200 EUR/100 kg.

2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:

- 59,537 EUR/100 kg per la Spagna,
- 35,088 EUR/100 kg per la Grecia,
- 74,100 EUR/100 kg per gli altri Stati membri.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 39.

<sup>(6)</sup> GU L 313 del 13.12.2000, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

**DECISIONE DEL CONSIGLIO  
del 19 marzo 2001  
che modifica il regolamento interno del Consiglio**

(2001/216/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3,  
considerando che è opportuno modificare l'articolo 24 del regolamento interno del Consiglio <sup>(1)</sup>,

DECIDE:

*Articolo unico*

A decorrere dal 13 marzo 2001, l'articolo 24 del regolamento interno del Consiglio è modificato come segue:

«Articolo 24

**Sicurezza**

La normativa in materia di sicurezza è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.»

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. LINDH

---

<sup>(1)</sup> GU L 149 del 23.6.2000, pag. 21.



# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2000

**che autorizza la concessione da parte del Regno Unito di aiuti all'industria carboniera nel periodo compreso tra il 17 aprile e il 31 dicembre 2000**

[notificata con il numero C(2000) 4056]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/217/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 9,

vista la decisione 2001/114/CECA della Commissione, del 15 novembre 2000, che approva il piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera britannica per il periodo compreso tra il 17 aprile 2000 e il 23 luglio 2002 <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

I

- (1) Con lettera del 15 novembre 2000, il Regno Unito, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, ha notificato alla Commissione gli aiuti che prevedeva di accordare all'industria carboniera nell'anno 2000, e più precisamente nel periodo compreso tra il 17 aprile e il 31 dicembre 2000.
- (2) Sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito, la Commissione, a norma della decisione n. 3632/93/CECA, si pronuncia in merito ai seguenti interventi finanziari:
  - aiuti di importo pari a 17,462 milioni di GBP per coprire le perdite di esercizio dell'unità di produzione Longannet Mine della società Mining (Scotland) Ltd nel periodo compreso tra il 17 aprile e il 31 dicembre 2000.
- (3) Gli interventi finanziari previsti dal Regno Unito a favore della summenzionata unità di produzione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1 della decisione n.

II

- (4) Gli aiuti di 17,462 milioni di GBP che il Regno Unito intende concedere all'unità di produzione Longannet Mine ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA sono destinati a coprire il divario fra il costo di produzione e il prezzo di vendita del carbone risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni prevalenti sul mercato mondiale per carbone di qualità equivalente proveniente da paesi terzi.
- (5) Sulla base delle informazioni trasmesse dal Regno Unito, gli aiuti in questione hanno l'obiettivo di consentire all'unità di produzione beneficiaria di migliorare la propria efficienza economico-finanziaria, riducendo i costi di produzione. A prezzi costanti 1999, i costi di produzione sono risultati pari a 43 GBP/tec (tec = equivalente tonnellata carbone) nel 1998 e dovrebbero scendere a 35 GBP/tec nel 2002. Inoltre, la situazione economico-finanziaria della miniera dovrebbe migliorare ulteriormente anche dopo il 2002, in quanto i costi di produzione, a prezzi costanti 1999, dovrebbero scendere a 31 GBP/tec nel 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 43 del 14.2.2001, pag. 27.

- (6) Su richiesta delle autorità britanniche, è stata commissionata una relazione tecnica a un esperto indipendente per verificare se le misure previste dal piano di ristrutturazione presentato dalla miniera di Longannet fossero tali da permettere all'unità di produzione di migliorare la propria efficienza economico-finanziaria e, più specificamente, di conseguire gli obiettivi indicati al punto precedente.

Nella sua relazione l'esperto ha tenuto conto del contesto tecnico-geologico in cui opera la miniera e soprattutto della qualità del carbone in essa prodotto ed è giunto alla conclusione che il piano di ristrutturazione della miniera di Longannet è coerente e realistico e dovrebbe consentire di ridurre i costi di produzione ai livelli previsti.

- (7) Conformemente al piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera del Regno Unito, oggetto della decisione del 15 novembre 2000, la miniera in questione può migliorare la propria efficienza economico-finanziaria, purché i costi di produzione stimati per il 2002 non superino 1,15 GBP per GJ<sup>(1)</sup>. Una miniera può tuttavia essere ammessa a fruire degli aiuti anche se le stime sui suoi costi di produzione superano la soglia indicata, purché dimostri di poter vendere il carbone prodotto — grazie anche alla sua ottima qualità — a un prezzo superiore a quello standard praticato agli altri produttori, riuscendo in questo modo a coprire i costi più elevati. È questo il caso della miniera di Longannet, dove le entrate previste per il 2002 dovrebbero coprire integralmente i costi di produzione, benché tali costi si situino leggermente al di sopra della soglia massima fissata. Il carbone prodotto dalla miniera di Longannet è di eccellente qualità, grazie in particolare al suo basso tenore di zolfo, e dovrebbe pertanto essere venduto a un prezzo superiore alla media.

- (8) Per questi motivi il Regno Unito ritiene che il piano di ristrutturazione presentato dalla miniera di Longannet si tradurrà in un miglioramento dell'efficienza economico-finanziaria di tale unità di produzione. In base alle previsioni sulla riduzione dei costi di produzione e sulle entrate, a partire dal 2002 la miniera dovrebbe poter operare senza bisogno di ulteriori sussidi pubblici.

Secondo le stime economiche della società, nel 2002 la miniera di Longannet dovrebbe ricevere pochi sussidi pubblici o addirittura non riceverne in assoluto e dopo tale data i costi di produzione dovrebbero scendere ancora per ridursi di ulteriori 4 GBP/tec entro il 2004.

<sup>(1)</sup> 1 tec = 29,302 GJ.

III

- (9) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti che il Regno Unito si propone di erogare alla miniera di Longannet hanno per obiettivo di migliorarne l'efficienza economico-finanziaria, riducendone i costi di produzione. Gli aiuti mirano a rendere più competitiva l'unità di produzione per fare sì che a partire dal 2002 possa proseguire l'attività senza bisogno di sussidi pubblici.

Inoltre, il piano presentato dalla società, e in particolare il carattere provvisorio degli interventi finanziari necessari alla sua ristrutturazione, permetterà di conseguire l'obiettivo della riduzione progressiva degli aiuti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino della decisione.

- (10) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, l'aiuto notificato per tonnellata non deve eccedere il divario tra i costi di produzione e le entrate prevedibili, calcolate sulla base delle informazioni relative al periodo coperto dall'aiuto (17 aprile — 31 dicembre 2000).

La Commissione prende atto che, secondo quanto dichiarato dai revisori dei conti della Mining (Scotland) Ltd, i dati notificati dal Regno Unito in relazione ai tre esercizi finanziari del periodo 1° aprile 1997 — 31 marzo 2000 presentano un quadro fedele dei conti della società e che le previsioni sono state realizzate utilizzando le norme contabili in vigore nel marzo 2000.

- (11) Inoltre, sulla base delle informazioni notificate dal Regno Unito, risulta che l'importo degli aiuti al funzionamento per tonnellata non dovrebbe determinare prezzi per il carbone comunitario inferiori a quelli praticati per il carbone di analoga qualità proveniente da paesi terzi, in ottemperanza all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA.
- (12) Nella notifica del piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione, oggetto della decisione del 15 novembre 2000, le autorità del Regno Unito avevano inoltre indicato che, in ottemperanza all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, avrebbero iscritto in bilancio uno stanziamento a copertura degli aiuti da erogare alla miniera di Longannet.
- (13) Sulla base delle considerazioni sopraesposte e delle informazioni comunicate dal Regno Unito, gli aiuti proposti per la miniera di Longannet relativi al periodo 17 aprile — 31 dicembre 2000 sono compatibili con la decisione n. 3632/93/CECA, in particolare con gli articoli 2 e 3.

## IV

- (14) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione deve verificare che gli aiuti autorizzati rispondano esclusivamente ai fini enunciati all'articolo 3 della stessa decisione. Entro e non oltre il 30 settembre 2001 il Regno Unito deve notificare gli aiuti effettivamente versati nel corso del 2000 e comunicare gli eventuali conguagli degli importi notificati in origine. Unitamente a tale notifica annua, devono essere trasmesse tutte le informazioni necessarie a verificare che siano stati rispettati i criteri di cui all'articolo citato.
- (15) Il Regno Unito dovrà giustificare ogni scostamento rispetto al piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione oggetto della decisione della Commissione del 15 novembre 2000 e rispetto alle previsioni economico-finanziarie notificate alla Commissione il 15 novembre 2000. Se, in particolare, non possono essere soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, il Regno Unito deve proporre alla Commissione le opportune misure correttive.
- (16) Il Regno Unito provvederà inoltre affinché gli aiuti non provochino distorsioni di concorrenza né discriminazioni tra produttori di carbone nonché tra venditori e consumatori di carbone nella Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

A norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, il Regno Unito è autorizzato a concedere aiuti al funzionamento per un importo di 17,462 milioni di GBP a favore dell'unità di

produzione Longannet Mine di proprietà della società Mining (Scotland) Ltd per il periodo compreso tra il 17 aprile e il 31 dicembre 2000.

*Articolo 2*

A norma dell'articolo 86 del trattato CECA, il Regno Unito si impegna ad adottare tutte le misure di portata generale o particolare per assicurare l'esecuzione degli obblighi che gli derivano dalla presente decisione. Il Regno Unito garantisce che gli aiuti approvati vengano utilizzati soltanto per gli scopi menzionati e che gli vengano restituite le somme per spese non effettuate, sopravvalutate o utilizzate in modo non corretto in relazione agli interventi oggetto della presente decisione.

*Articolo 3*

Entro e non oltre il 30 settembre 2001, il Regno Unito comunica gli importi degli aiuti effettivamente versati nel corso dell'esercizio finanziario 2000, nonché i dati specifici indicati all'articolo 9 della decisione n. 3632/93/CECA.

*Articolo 4*

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2000.

*Per la Commissione*  
Loyola DE PALACIO  
Vicepresidente

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2001

**che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhner) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo**

[notificata con il numero C(2001) 692]

(2001/218/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Quando uno Stato membro ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un altro Stato membro, del *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhner) Nickle et al. (nematode del pino), può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio.
- (2) Il 25 giugno 1999, il Portogallo ha informato gli altri Stati membri e la Commissione che alcuni esemplari di pino originari del suo territorio risultavano infestati dal nematode del pino. Le relazioni complementari fornite dal Portogallo hanno segnalato ulteriori casi di infestazione da parte dello stesso organismo.
- (3) Il 29 settembre 1999, sulla base delle suddette informazioni fornite dal Portogallo, la Svezia ha adottato alcune misure supplementari applicabili al legname proveniente dal Portogallo, tra cui uno speciale trattamento termico e l'uso di un passaporto delle piante, allo scopo di garantire una protezione più efficace contro l'introduzione, nel proprio territorio, del nematode del pino in provenienza da tale paese.
- (4) Non è stato ancora possibile identificare la fonte della contaminazione, benché alcuni indizi lascino supporre che il mezzo di trasmissione più probabile sia il materiale da imballaggio.
- (5) Con decisione 2000/58/CE<sup>(2)</sup>, la Commissione ha autorizzato gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione del nematode del pino per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da tale organismo.
- (6) Da accertamenti effettuati nel maggio e nell'ottobre 2000 dall'Ufficio alimentare e veterinario, nonché da ulteriori informazioni comunicate dal Portogallo, risulta

che la situazione fitosanitaria è migliorata grazie all'attuazione di un piano di eradicazione. Tuttavia, nel corso delle indagini condotte nella regione in cui il nematode del pino era finora notoriamente presente, sono stati ancora riscontrati alberi che presentano sintomi di infestazione da parte di questo organismo.

- (7) Nell'ambito delle indagini ufficiali condotte dagli altri Stati membri, nessuno dei campioni prelevati e analizzati di legname, cortecce isolate e piante di *Abies Mill.*, *Cedrus Trew.*, *Larix Mill.*, *Picea A. Dietr.*, *Pinus L.*, *Pseudotsuga Carr.* e *Tsuga Carr.*, provenienti dal proprio territorio, ha rivelato la presenza del nematode del pino.
- (8) È quindi necessario che il Portogallo continui ad applicare misure specifiche. Può essere inoltre necessaria l'adozione, da parte degli altri Stati membri, di ulteriori misure protettive.
- (9) Le suddette misure dovrebbero applicarsi al trasporto di legname, cortecce isolate e piante ospiti all'interno delle zone delimitate del Portogallo, nonché da queste zone verso il resto del territorio portoghese e verso gli altri Stati membri.
- (10) Occorre altresì che il Portogallo continui ad attuare misure di lotta contro la diffusione del nematode del pino, finalizzate all'eradicazione di tale organismo.
- (11) Gli effetti delle misure di emergenza saranno regolarmente valutati durante il periodo 2001/2002, segnatamente sulla base delle informazioni trasmesse dal Portogallo e dagli altri Stati membri. Qualora risulti che le misure di emergenza di cui alla presente decisione non sono sufficienti ad impedire l'introduzione del nematode del pino, oppure che esse non sono state debitamente applicate, si dovranno prendere misure alternative o più rigorose.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Ai fini della presente decisione:

— per «nematode del pino» si intende *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhner) Nickle et al.,<sup>(1)</sup> GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 21 del 26.1.2000, pag. 36.

- per «legname e cortecce sensibili», si intende il legname e le cortecce isolate di conifere (Coniferales), eccetto quelli di Thuja L.,
- per «piante sensibili» si intende le piante (eccetto i frutti e le sementi) di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr.

#### Articolo 2

Il Portogallo provvede affinché, fino al 28 febbraio 2002, siano rispettate le condizioni previste nell'allegato della presente decisione riguardo al legname, alle cortecce e alle piante sensibili che devono essere trasportati all'interno o da regioni delimitate del Portogallo, definite in conformità dell'articolo 5, verso altre zone del territorio portoghese o verso altri Stati membri.

Le condizioni di cui alla parte 1 dell'allegato alla presente decisione si applicano esclusivamente alle partite che lasciano le regioni delimitate del Portogallo dopo il 28 febbraio 2001.

#### Articolo 3

Gli Stati membri di destinazione diversi dal Portogallo possono:

- a) sottoporre ad analisi per la ricerca del nematode del pino le partite di legname e di cortecce sensibili, nonché di piante sensibili, provenienti dalle zone delimitate del Portogallo e introdotte nel proprio territorio;
- b) adottare opportune disposizioni complementari per il controllo ufficiale di dette partite, al fine di accertare se rispondano alle condizioni specificate nell'allegato della presente decisione.

#### Articolo 4

Gli Stati membri svolgono indagini ufficiali volte a determinare se il legname, le cortecce e le piante sensibili provenienti dal proprio territorio siano infestati dal nematode del pino.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, se i risultati delle indagini di cui al primo comma indicano la presenza del nematode del pino in zone che ne erano precedentemente indenni, tali risultati devono

essere notificati agli altri Stati membri e alla Commissione entro il 15 novembre 2001.

#### Articolo 5

Sulla base dei risultati delle indagini di cui all'articolo 4, il Portogallo designa le zone notoriamente indenni dal nematode del pino e delimita le zone (di seguito denominate «zone delimitate») comprendenti una parte in cui il nematode del pino è notoriamente presente ed una parte, definita come zona cuscinetto, di larghezza non inferiore a 20 km, circondante la prima.

La Commissione compila un elenco delle zone notoriamente indenni dal nematode del pino e lo trasmette al comitato fitosanitario permanente e agli Stati membri. Qualunque zona del Portogallo non figurante nel suddetto elenco è considerata come zona delimitata.

La Commissione aggiorna l'elenco di cui al secondo comma, prima frase, alla luce dei risultati delle indagini di cui all'articolo 4, secondo comma e dei dati trasmessi a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE.

#### Articolo 6

La presente decisione verrà riesaminata entro il 15 dicembre 2001.

#### Articolo 7

La decisione 2000/58/CE è abrogata con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

#### Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Agli effetti dell'articolo 2, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1) Fatto salvo il disposto del punto 2, nel caso di trasporto, dalle zone delimitate del Portogallo verso altre zone non delimitate del territorio portoghese o verso altri Stati membri:

a) le piante sensibili saranno accompagnate da un «passaporto delle piante» redatto e rilasciato conformemente alle disposizioni della direttiva 92/105/CEE della Commissione <sup>(1)</sup> dopo che:

- i vegetali sono stati ufficialmente ispezionati e risultano indenni da segni o sintomi del nematode del pino, e
- nessun sintomo del nematode del pino è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo;

b) il legname e le cortecce isolate sensibili, ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere,
- casse, cassette o fusti per imballaggio,
- palette, palette a cassa o altre palette di carico,
- paglioli sciolti, distanziatori e supporti,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, saranno accompagnati dal passaporto delle piante di cui al punto 1, lettera a), dopo essere stati sottoposti a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è stata mantenuta per 30 minuti a una temperatura di 56 °C o al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi;

c) il legname sensibile in forma di piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte dalle suddette conifere, sarà accompagnato dal passaporto delle piante di cui sopra dopo essere stato sottoposto ad adeguata fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi;

d) il legname sensibile in forma di paglioli sciolti, distanziatori e supporti, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, dovrà:

- essere scortecciato,
- essere privo di perforazioni di insetti di diametro superiore a 3 mm,
- presentare un tenore di umidità inferiore al 20 %, espresso in percentuale di materia secca, raggiunto al momento della lavorazione;

e) il legname sensibile in forma di casse, cassette, gabbie, fusti ed imballaggi simili, palette, palette a cassa o altre palette di carico, spalliere di palette, siano essi utilizzati o meno per il trasporto di oggetti vari, sarà sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è mantenuta per 30 minuti a una temperatura di 56 °C, o ad un trattamento a pressione (impregnato) o a fumigazione, al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi, e recherà un marchio ufficialmente riconosciuto attestante il trattamento subito e atto a rintracciare il luogo in cui detto trattamento è stato praticato nonché l'operatore responsabile, oppure sarà accompagnato dal suddetto passaporto delle piante, attestante le operazioni compiute.

2) Nel caso di trasporto, all'interno delle zone delimitate del Portogallo:

a) le piante sensibili:

- coltivate in luoghi di produzione nei quali, o nelle immediate vicinanze dei quali, nessun sintomo di nematode del pino è stato osservato a partire dall'ultimo ciclo vegetativo completo, e risultate indenni dal nematode del pino nel corso di ispezioni ufficiali, devono essere accompagnate dal passaporto delle piante di cui sopra al momento di lasciare il luogo di produzione,
- coltivate in luoghi di produzione nei quali, o nelle immediate vicinanze dei quali, sono stati osservati sintomi di nematode del pino a partire dall'ultimo ciclo vegetativo completo, o risultati infestati dal nematode del pino, non devono lasciare il luogo di produzione e devono essere distrutte mediante incenerimento,
- coltivate in luoghi, come foreste, giardini pubblici o privati, riconosciuti infestati dal nematode del pino o che presentano sintomi di malattia o situati in zone protette:
  - se identificate nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 1° aprile, devono essere abbattute entro questo stesso periodo,
  - se identificate nel periodo compreso tra il 2 aprile e il 31 ottobre, devono essere abbattute immediatamente, e
  - se ubicate nella parte di una zona delimitata definita come zona cuscinetto ai sensi dell'articolo 5, devono essere sottoposte ad analisi per accertare la presenza del nematode del pino. Se la presenza del nematode del pino è confermata, i confini della zona delimitata devono essere modificati conseguentemente.

<sup>(1)</sup> GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22.

- b) Nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 1° aprile, il legname sensibile in forma di tronchi o segato, con o senza corteccia, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale,
- i) ottenuto da alberi riconosciuti infestati dal nematode del pino o situati in zone protette, o che presenta sintomi di malattia, deve essere, entro il 2 aprile:
- distrutto mediante incenerimento sotto controllo ufficiale in luoghi appropriati, o
  - trasportato sotto controllo ufficiale verso:
    - uno stabilimento di trasformazione per essere ridotto in scegge e utilizzato all'interno di detto stabilimento, o
    - uno stabilimento industriale per esservi utilizzato come combustibile, o
    - uno stabilimento di trasformazione per esservi:
      - sottoposto a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C, o
      - ridotto in scegge e sottoposto a fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi;
- ii) ottenuto da alberi diversi da quelli di cui al punto i), deve essere:

sottoposto ad analisi ufficiale per accertare la presenza del nematode del pino e di *Monochamus* spp.; se la presenza di tali organismi è confermata, si applicano le disposizioni di cui al punto i); se la presenza dei suddetti organismi è esclusa, il legname può essere trasportato sotto controllo ufficiale verso uno stabilimento di trasformazione ed essere ulteriormente utilizzato come legname da costruzione, oppure, in deroga a quanto sopra, può essere trasportato sotto controllo ufficiale verso stabilimenti di trasformazione riconosciuti e notificati alla Commissione, situati in zone non delimitate del Portogallo, dove il legname stesso sarà, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 1° aprile,

- sottoposto a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C; ulteriori trasferimenti del legname così trattato sono autorizzati sotto scorta del passaporto delle piante di cui sopra, oppure
  - ridotto in scegge e sottoposto a fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi; ulteriori trasferimenti del legname così trattato sono autorizzati sotto scorta del passaporto delle piante di cui sopra, oppure
  - ridotto in scegge e destinato a scopi industriali, oppure
  - trasportato sotto controllo ufficiale verso uno stabilimento per esservi:
    - sottoposto a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C, o
    - ridotto in scegge e sottoposto a fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi, o
    - ridotto in scegge e destinato a scopi industriali.
- c) Nel periodo compreso tra il 2 aprile e il 31 ottobre, il legname sensibile in forma di tronchi o segato, con o senza corteccia, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale:
- i) ottenuto da alberi riconosciuti infestati dal nematode del pino o situati in zone protette, o che presenta sintomi di malattia, deve essere:
- distrutto immediatamente mediante incenerimento sotto controllo ufficiale in luoghi appropriati, o
  - privato immediatamente della corteccia in luoghi appropriati esterni alla foresta per essere poi trasferito sotto controllo ufficiale presso unità di magazzino in atmosfera umida adeguate e riconosciute, disponibili almeno per il periodo sopra menzionato, dove il legname sarà trattato con un insetticida adatto, e successivamente trasportato verso uno stabilimento industriale per essere:
    - ridotto in scegge e destinato a scopi industriali, o
    - utilizzato immediatamente come combustibile nello stabilimento stesso, o
    - sottoposto a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C, o
    - ridotto in scegge e sottoposto a fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi;
- ii) ottenuto da alberi diversi da quelli di cui al punto i), deve essere immediatamente privato della corteccia sul luogo di abbattimento o nelle immediate vicinanze e successivamente:
- sottoposto ad analisi ufficiale per accertare la presenza del nematode del pino e di *Monochamus* spp.; se la presenza di tali organismi è confermata, si applicano le disposizioni di cui al punto i); se la presenza dei suddetti organismi è esclusa, il legname può essere trasportato sotto controllo ufficiale verso uno stabilimento di trasformazione ed essere ulteriormente utilizzato come legname da costruzione, oppure

- trasportato sotto controllo ufficiale verso uno stabilimento per esservi:
    - ridotto in schegge e destinato a scopi industriali, o
    - sottoposto a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C, o
    - ridotto in schegge e sottoposto a fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi.
  - d) Le cortecce sensibili devono essere:
    - distrutte mediante incenerimento o utilizzate come combustibile presso un impianto di trasformazione industriale, o
    - sottoposte a trattamento termico durante il quale l'intera corteccia è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C, o
    - ridotte in schegge e sottoposte a fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi.
  - e) Il legname sensibile in forma di cascami prodotti al momento dell'abbattimento deve essere bruciato in luoghi adeguati sotto controllo ufficiale:
    - nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 1° aprile, entro tale periodo,
    - nel periodo compreso tra il 2 aprile e il 31 ottobre, immediatamente.
  - f) Il legname sensibile in forma di cascami prodotti durante il processo di trasformazione, deve essere bruciato immediatamente in luoghi adeguati sotto controllo ufficiale o utilizzato come combustibile presso l'impianto di trasformazione o sottoposto a fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi.
  - g) Il legname sensibile in forma di casse, cassette o fusti per imballaggio, palette, palette a cassa o altre palette di carico, spalliere di palette, paglioli, distanziatori e supporti, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, deve:
    - essere scortecciato,
    - essere privo di perforazioni di insetti di diametro superiore a 3 mm,
    - presentare un tenore di umidità inferiore al 20 %, espresso in percentuale di materia secca, raggiunto al momento della lavorazione.
-



## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2001

**relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere originario del Canada, della Cina, del Giappone e degli Stati Uniti d'America**

[notificata con il numero C(2001) 694]

(2001/219/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Quando uno Stato membro ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un paese terzo, di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner) Nickle et al. (nematode del pino), può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio.
- (2) La Finlandia ha informato gli altri Stati membri e la Commissione che nel corso di ispezioni di sorveglianza effettuate nel 2000 sono state individuate numerose infestazioni del nematode del pino nel materiale da imballaggio di legno grezzo ottenuto da legname di conifere originario del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti d'America (USA). Anche la Svezia e la Francia hanno denunciato infestazioni in materiale da imballaggio di legno grezzo ottenuto da legname di conifere originario rispettivamente del Canada e della Cina.
- (3) La Finlandia ha adottato misure di emergenza, in virtù delle quali a decorrere dal 31 maggio 2000, il materiale da imballaggio ottenuto da legname di conifere, tranne *Thuja L.*, ma compreso il legno utilizzato per fissare o sostenere un carico, originario di paesi terzi in cui siano note manifestazioni del nematode del pino (segnatamente Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA) deve, all'ingresso in Finlandia, essere accompagnato da un certificato fitosanitario che attesti che il legno è stato sottoposto ad uno dei trattamenti specificati nelle misure di emergenza adottate dalla Finlandia.
- (4) La direttiva 2000/29/CE stabilisce attualmente che, ai fini della protezione contro l'introduzione nella Comunità del nematode del pino, il legname grezzo di conifere originario di paesi terzi in cui siano note manifestazioni del nematode deve essere scortecciato e privo di perforazioni di insetti e deve presentare un tenore di umidità inferiore al 20 %. Le informazioni fornite dalla Finlandia, dalla Francia e dalla Svezia dimostrano che tali misure

sono insufficienti a proteggere adeguatamente la Comunità dall'introduzione del nematode del pino nel caso del legno importato dal Canada, dalla Cina, dal Giappone e dagli USA. È pertanto necessario adottare misure provvisorie di emergenza.

- (5) Tali misure provvisorie di emergenza si applicano alle importazioni nella Comunità di materiale da imballaggio di legno grezzo ottenuto completamente o in parte da legname di conifere originario del Canada, della Cina, del Giappone e degli USA. Non è tuttavia necessario applicare tali misure al legname di *Thuja L.*, che è immune dal nematode del pino.
- (6) Le misure di emergenza devono essere applicate in due fasi. In un primo tempo, lo Stato membro interessato deve adottare immediatamente le misure necessarie ad una verifica ufficiale del legname suddetto allo scopo di ridurre ulteriormente il rischio di introduzione o diffusione nella Comunità del nematode del pino. Ciò consentirebbe, in una seconda fase, ai paesi in cui siano note manifestazioni del nematode di predisporre il trattamento del materiale da imballaggio in legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere, escluso quello di *Thuja L.*, conformemente alle disposizioni della presente decisione.
- (7) Occorre specificare le misure da adottare in caso di inadempienza delle disposizioni suddette.
- (8) Qualora risulti che le misure d'emergenza di cui alla presente decisione non sono sufficienti ad impedire l'introduzione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner) Nickle et al., oppure che esse non sono state applicate, si dovranno prendere misure alternative o più rigorose.
- (9) Gli effetti delle misure d'emergenza saranno regolarmente valutati fino al 15 giugno 2002, segnatamente sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Alla luce dei risultati di tale valutazione sarà presa in considerazione l'eventuale adozione di altre misure.
- (10) Le suddette misure d'emergenza saranno inoltre riesaminate alla luce delle conclusioni del dibattito attualmente in corso per l'elaborazione di una norma internazionale della FAO sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno grezzo utilizzato per il trasporto merci («Guidelines for regulating non-manufactured wood packing in use for the transport of commodities»).

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. Ai fini della presente decisione, per «legname sensibile» si intende il materiale da imballaggio in legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., originario del Canada, della Cina, del Giappone e USA, in forma di casse, cassette, gabbie e imballaggi simili, palette, palette a cassa o altre palette di carico, spalliere di palette, a prescindere che siano o no correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo.

2. Il legname sensibile può essere introdotto nel territorio comunitario soltanto se è conforme alle misure di emergenza stabilite nell'allegato della presente decisione.

3. Le disposizioni di cui al punto 1, al punto 2 e al punto 3, secondo trattino, dell'allegato alla presente decisione si applicano esclusivamente al legname sensibile destinato alla Comunità originario dei paesi sopracitati a partire dal 1° ottobre 2001. Le disposizioni elencate al punto 3, primo trattino, dell'allegato della medesima decisione si applicano a decorrere dalla data di notifica della medesima decisione agli Stati membri, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4.

4. Le misure stabilite nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 1.3, della direttiva 2000/29/CE non si applicano al legname sensibile che è stato trattato conformemente alle disposizioni dell'allegato della presente decisione.

#### Articolo 2

Qualora, sulla base della verifica prevista al punto 3 dell'allegato della presente decisione, risulti che le disposizioni di cui al medesimo allegato non sono state rispettate nel caso di legname sensibile, lo Stato membro interessato deve assicurare che il legname sensibile sia:

— sottoposto ad un trattamento ufficialmente riconosciuto che distrugga *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner) Nickle et al., oppure

— respinto all'ingresso nella Comunità, oppure  
— distrutto mediante:

- incenerimento, oppure
- sotterramento profondo in siti approvati dagli organismi ufficiali responsabili di cui alla direttiva 2000/29/CE, oppure
- trasformazione secondo un metodo ufficialmente riconosciuto che distrugga *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner) Nickle et al.

Tutte le misure sopraelencate sono eseguite sotto la sorveglianza ufficiale dello Stato membro interessato.

#### Articolo 3

Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione <sup>(1)</sup>, ogni Stato membro che importa legname sensibile trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 28 febbraio 2002, una relazione tecnica dettagliata sui risultati della verifica attuata a norma del punto 3 dell'allegato della presente decisione.

#### Articolo 4

Gli Stati membri adeguano, entro il 30 settembre 2001, le misure da essi adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner) Nickle et al. in modo da renderle conformi agli articoli 1, 2 e 3 e ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 5

La presente decisione sarà riesaminata entro il 15 giugno 2002.

#### Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 32 del 5.2.1994, pag. 37 e rettifica (GU L 59 del 3.3.1995, pag. 30).

## ALLEGATO

Ai fini di quanto disposto all'articolo 1, devono essere rispettate le seguenti misure d'emergenza:

- 1) Il legname sensibile originario del Canada, del Giappone o degli Stati Uniti d'America:
  - i) deve essere sottoposto a trattamento termico o essiccato in forno, in modo che la parte più interna del legname stesso sia mantenuta per almeno 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C in un locale chiuso o in un essiccatoio sperimentato, valutato e riconosciuto ufficialmente a tale scopo;  
il legname deve inoltre recare un marchio ufficialmente riconosciuto per il legno sottoposto a trattamento tecnico o essiccato in forno, che consentirà di identificare l'organismo che ha effettuato il trattamento e il luogo; oppure
  - ii) deve essere sottoposto a trattamento a pressione (impregnazione) con una sostanza chimica approvata conformemente ad un disciplinare tecnico ufficialmente approvato. Il legname deve inoltre recare un marchio che consenta di identificare l'organismo che ha effettuato il trattamento e il luogo; oppure
  - iii) deve essere sottoposto a fumigazione con una sostanza chimica approvata conformemente ad un disciplinare tecnico ufficialmente approvato. Il legname sensibile deve inoltre recare un marchio che consenta di identificare l'organismo che ha effettuato la fumigazione e il luogo.
- 2) Il legname sensibile originario della Cina deve formare oggetto di una delle misure di cui al punto 1 del presente allegato ed essere accompagnato da un certificato in conformità degli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/29/CE, dal quale risultino le misure attuate.

A titolo derogatorio, e fatte salve le disposizioni dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE, le misure di cui al punto 1 del presente allegato non si applicano al legname sensibile originario delle regioni della Cina notoriamente indenni dal *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner) Nickle et al., tenendo conto dei risultati delle indagini effettuate nelle regioni in questione. La Commissione compila un elenco di «regioni» notoriamente indenni dal *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner) Nickle et al. e lo trasmette al comitato permanente fitosanitario e agli Stati membri.

- 3) Il rispetto delle disposizioni contemplate:
    - all'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), punto 14, all'allegato II, parte A, sezione I, lettera a), punto 8 e, fino al 30 settembre 2001, all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 1.3 della direttiva 2000/29/CE, e
    - al punto 1 e 2 del presente allegato,viene verificato dagli organismi ufficiali responsabili di cui alla direttiva 2000/29/CE conformemente ad un piano da essi elaborato.
-